

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222 e 4010-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATRICE D'ALESSANDRO PRISCO)

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 2001

SUI

DISEGNI DI LEGGE

**Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero (n. 838)**

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996

—————
**Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani
residenti all'estero (n. 1170)**

**d'iniziativa dei senatori LAURICELLA, SALVI, PELLEGRINO,
D'ALESSANDRO PRISCO, BRATINA, SCIVOLETTO, CIONI,
CORRAO, BARRILE, FIGURELLI, CADDEO, LARIZZA,
BARBIERI, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, DE
MARTINO Guido PAGANO, BRUNO GANERI, CONTE,
LORETO, PAPPALARDO, VALLETTA e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero (n. 1200)

d'iniziativa dei senatori MELUZZI e DE ANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini
italiani residenti oltreconfine (n. 1962)

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1997

Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
non residenti nel territorio della Repubblica (n. 2222)

**d'iniziativa dei senatori MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA,
ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA,
MANZI e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1997

Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero (n. 4010)

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, ASCIUTTI, BETTAMIO,
BUCCI, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, DE
ANNA, GAWRONSKI, GRECO, LASAGNA, LAURO,
MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MUNGARI, PASTORE,
PIANETTA, PORCARI, RIZZI, SCHIFANI, SELLA DI
MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI,
TRAVAGLIA, VEGAS, CAMBER e GERMANÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo proposto dalla Commissione	»	8
Disegni di legge:		
– n. 838, d’iniziativa del senatore Minardo	»	20
– n. 1170, d’iniziativa dei senatori Lauricella ed altri . .	»	23
– n. 1200, d’iniziativa dei senatori Meluzzi ed altri . . .	»	28
– n. 1962, d’iniziativa del senatore Costa	»	30
– n. 2222, d’iniziativa dei senatori Marchetti ed altri . .	»	37
– n. 4010, d’iniziativa dei senatori La Loggia ed altri . .	»	41

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame dell'Aula è destinato a completare il percorso legislativo volto a rendere effettivo il diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero.

Tale percorso è iniziato - come è noto - con la modifica degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.

L'articolo 48 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n.1, stabilisce che sia una legge ordinaria a determinare requisiti e modalità per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

È, dunque, tale legge ordinaria che si trova oggi al nostro esame. Il testo proposto risulta dall'unificazione di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare e dall'approfondito lavoro compiuto nella Commissione Affari Costituzionali che ha visto impegnati molti colleghi di ogni gruppo e i rappresentanti del Governo nella redazione di una legge complessa che:

deve rendere possibile l'attuazione del dettato costituzionale, di forte portata innovativa;

deve armonizzare norme elettorali speciali con la normativa elettorale generale;

deve dare ai nostri connazionali all'estero la certezza di una significativa presenza nel Parlamento italiano delle tematiche e degli orientamenti delle diverse realtà socio-culturali presenti al di fuori del territorio nazionale.

La Commissione ha lavorato con molta attenzione per superare correttamente difficoltà e problemi non di rado assai complessi e dunque ritiene che il testo che presenta all'Assemblea possa rispondere adeguatamente all'obiettivo.

Nel merito:

1. la scelta della «modalità» (richiesta dall'articolo 48 della Costituzione) è quella del voto per corrispondenza per i candidati nella ripartizione geografica di residenza in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (articolo 6) e per i referendum. È garantita, altresì, la possibilità di recarsi in Italia e votare per la circoscrizione relativa alla sezione elettorale in cui si è iscritti. Tale opzione deve essere comunicata agli uffici consolari di residenza ed è valida per una sola votazione;

2. la suddivisione in aree geografiche della circoscrizione Estero è stata stabilita sulla base della realtà geografica nonché della consistenza numerica delle presenze di cittadini italiani nei diversi Paesi ed ha lo scopo di rendere possibile la effettiva rappresentanza nel Parlamento delle diverse realtà a livello continentale. Allo stesso fine la legge assicura l'elezione di un deputato e di un senatore in ciascuna delle ripartizioni geografiche, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini residenti risultanti nell'anagrafe unica, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

3. un'importante norma è quella che impegna il Governo a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini residenti all'estero unificando l'AIRE e gli schedari consolari; sulla base di tale anagrafe dovranno essere compilate le liste elettorali permanenti;

4. un'attenzione particolare è stata dedicata alla indicazione delle disposizioni da osservare ai fini della presentazione delle liste per la partecipazione all'attribuzione dei seggi da assegnare alla circoscrizione Estero, quando quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

blica 30 marzo 1957, n.361, non fossero applicabili (articolo 8). In particolare, si stabilisce che i candidati per i seggi della circoscrizione Estero debbano essere residenti all'estero e votanti per la circoscrizione Estero stessa, cioè non abbiano esercitato l'opzione per l'espressione del voto in Italia. E, reciprocamente, che i residenti e votanti all'estero non possano essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale;

5. va, poi, messo in evidenza che, pur nella specificità delle norme della presente legge, rivolte ad una sola parte dell'elettorato, si è teso a riferire le stesse all'impianto normativo generale, e quindi al predetto testo unico, ogni qualvolta fosse compatibile; oppure a rendere applicabili agli elettori residenti all'estero le leggi vigenti: è il caso della legge 25 maggio 1970, n. 352, che viene novellata al fine di rendere effettivo il diritto di partecipare alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché alla espressione di voto sugli stessi (articolo 21);

6. sono evidenti le ricadute che scaturiscono dall'applicazione della presente legge per quanto riguarda un confronto elettorale che dovrà svolgersi in Paesi esteri, estranei al tema dell'elezione del Parlamento italiano. Nella Commissione Affari Costituzionali il tema è stato affrontato consapevoli della sua estrema delicatezza ed importanza e della necessità di evitare il più possibile oneri politici e disagio per i governi e i cittadini di quei Paesi. Si è convenuto, quindi, sulla scelta di regolamentare, con norme speciali, lo svolgimento delle campagne elettorali nei Paesi esteri. Con esse si stabilisce, dunque, che le rappresentanze diplomatiche italiane debbano negoziare intese con i governi dei Paesi di residenza, che diano le necessarie garanzie ai cittadini e ai candidati italiani di poter godere dei medesimi diritti degli elettori e dei candidati nel territorio nazionale, ma che, al tempo stesso, rispettino le normative e le esigenze dei Paesi di resi-

denza. Naturalmente partiti, gruppi politici e candidati sono tenuti ad attenersi sia alle intese internazionali stipulate che alle leggi vigenti nel territorio italiano (articoli 15 e 17);

7. infine l'articolo 23 prevede le norme valide esclusivamente in occasione delle elezioni delle Camere per l'anno 2001: al fine di rendere possibile l'applicazione della presente legge anche nel tempo ristretto che ci separa dalla prossima scadenza elettorale, si è ritenuto di stabilire che alcuni degli adempimenti assegnati al Governo e che richiedono tempi molto più lunghi di quelli disponibili, come ad esempio l'unificazione dell'AIRE e degli schedari consolari, possano, nella prima prevista applicazione, non essere eseguiti. Sono, naturalmente, garantite tutte le procedure relative alla tutela del diritto di voto e di elettorato passivo.

* * *

In un quadro di non lievi difficoltà, credo si sia adempiuto al compito legislativo in modo molto attento e responsabile, senza mai indulgere a spinte contingenti o a soluzioni pragmatiche, non del tutto solide sul piano costituzionale, di quesiti non facili proposti dalla caratteristica preminente di tale legge: l'essere cioè essa una legge elettorale speciale e pertanto molto innovativa del sistema elettorale vigente nel nostro Paese che tuttavia resta invariato.

Il lavoro svolto in Commissione consente di sottoporre all'esame dell'Aula un testo legislativo che certamente potrà essere migliorato da parte dell'Assemblea ma che risponde ai requisiti essenziali che sono certamente: il rispetto delle norme costituzionali che è chiamata ad attuare, la coerenza con la legislazione elettorale generale, la effettiva applicabilità di tutte le norme in esso contenute.

Con la certezza di avere svolto seriamente un lavoro importante, che porta a termine l'ultima tappa del processo legislativo iniziato in questa stessa legislatura, con le modifiche agli articoli 48, 56 e 57

della Costituzione, propongo ai colleghi senatori l'approvazione del presente disegno di legge.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul testo unificato e su emendamenti

21 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 23 sia riformulato nel seguente modo: «All'onere derivante dal presente provvedimento si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.9, 1.4, 1.7, 1.10, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 10.6, 10.3, 11.3, 11.2 e 21.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48 della Costituzione e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tal caso votano per la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza votano in Italia per la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'opzione per il voto in Italia è comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale il Ministero degli affari esteri, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina è inviata dal Ministero degli affari esteri tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 5.

1. Il Governo, unificando l'AIRE e gli schedari consolari, provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti

all'estero, comprendente apposite liste elettorali permanenti.

2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.

1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;

b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo con-

tiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

Art. 10.

1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene altresì un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e con la comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Art. 12.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 13.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 14.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediata-

mente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

Art. 15.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

Art. 16.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione delle elezioni delle Camere e dei *referendum*, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono, mediante lo scambio di Note verbali, intese con i Governi dei paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:

a) che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda politica;

b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;

c) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, compresa la propaganda elettorale.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei paesi con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

Art. 18.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti nei paesi in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'ele-

zione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.».

Art. 20.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.

Art. 21.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei *referendum* popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «e nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'ana-

grafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal console d'Italia competente»;

d) all'articolo 8, sesto comma, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

Art. 22.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 23.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione dell'elezione delle Camere prevista per l'anno 2001:

a) non si applicano le disposizioni della presente legge riguardanti l'invio e la restituzione di una apposita cartolina, di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;

b) per il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 1, e per la determinazione del numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni, di cui all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento ai cittadini iscritti nell'AIRE;

c) il Ministero dell'interno adempie i compiti di cui all'articolo 10, comma 1, ed

è destinatario della busta affrancata di cui allo stesso comma;

d) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6;

e) i cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, che non ricevano il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia presso la sezione elettorale in cui sono iscritti e per la relativa circoscrizione.

Art. 24.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2. «spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 25.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 838

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MINARDO

Art. 1.

1. Possono esercitare il diritto di voto all'estero i cittadini italiani, forniti del relativo certificato elettorale, che risiedono all'estero o che vi si trovino temporaneamente.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro, previo parere di una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati designati d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tre rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e tre esperti, senza diritto di voto, nominati dalla Commissione stessa.

Art. 3.

1. È istituita in ogni comune sede di ufficio centrale circoscrizionale la lista elettorale dei cittadini italiani all'estero.

Art. 4.

1. I cittadini che trasferiscano stabilmente il proprio domicilio o acquistino la residenza all'estero, hanno diritto di ricevere il certificato elettorale dal comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione di ultima residenza in Italia, tramite il consolato territorialmente competente.

2. I cittadini di cui al comma 1 possono, entro un anno dalla data di trasferimento o di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nel cui ambito si trova il comune di nascita.

3. Coloro che hanno acquisito la cittadinanza per discendenza o per matrimonio possono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale nel cui ambito si trova il comune di nascita degli ascendenti o del coniuge.

Art. 5.

1. I comuni trasmettono all'ufficio elettorale circoscrizionale nel cui ambito sono compresi copia degli elenchi degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni sede di ufficio centrale circoscrizionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmettono al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro ai consolati territorialmente competenti, copia delle liste dei cittadini italiani all'estero di cui agli articoli 2 e seguenti e, in occasione delle consultazioni, i relativi certificati elettorali.

Art. 6.

1. I cittadini italiani stabilmente domiciliati o residenti all'estero o che si trovino temporaneamente all'estero possono esercitare il diritto di voto presso l'ufficio consolare più vicino.

2. Gli uffici consolari trascrivono le liste di cui all'articolo 5 in due sezioni distinte, una relativa agli elettori appartenenti stabilmente alla circoscrizione dell'ufficio consolare medesimo, un'altra contenente i nomi degli elettori temporaneamente presenti nella suddetta circoscrizione, ammessi ad esercitare il diritto di voto, con la descrizione del documento identificativo di ogni elettore che può esercitare il diritto di voto.

3. I certificati elettorali sono rilasciati dal console d'Italia a tutti i cittadini iscritti nelle due sezioni della lista della circoscrizione consolare e devono contenere chiaramente la identificazione della circoscrizione elettorale di appartenenza.

Art. 7.

1. Presso ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più seggi elettorali in ragione di un seggio ogni 1.000 elettori iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e non meno di due scrutatori nominati dai comitati di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, preferibilmente tra i componenti i comitati medesimi.

3. Si applicano per quanto compatibili, e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 19 e seguenti della legge 8 maggio 1985, n. 205.

Art. 8.

1. Il Ministero dell'interno provvede all'invio in tempo utile agli uffici consolari

di un congruo numero di schede e di quant'altro occorrente per l'espletamento delle operazioni elettorali, tramite il Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

1. Le operazioni di voto avvengono la domenica antecedente a quella fissata per l'esercizio del voto nel territorio della Repubblica, nell'orario e nella sede determinata dal console, sentiti i Comitati di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, d'intesa, per quanto occorra, con le autorità locali.

Art. 10.

1. Le schede e le liste elettorali di cui all'articolo 5, al termine delle operazioni di voto, vengono inviate, per via diplomatica in appositi plichi sigillati, al Ministero degli affari esteri e da questi al Ministero dell'interno, il quale provvede a trasmetterli ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.

2. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale provvede a far pervenire a una o più sezioni elettorali del comune in cui l'ufficio stesso ha sede affinché le schede, rimaste chiuse, dopo essere state firmate e timbrate in modo uguale a quelle da utilizzare per le operazioni di voto, vengano inserite nelle rispettive urne al momento della apertura dei seggi elettorali.

Art. 11.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano, ai sensi dei rispettivi Statuti, disposizioni analoghe.

Art. 12.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono comprese nella disponibilità degli

stanziamenti previsti per le singole consultazioni elettorali, per la revisione periodica delle liste elettorali e per il funzionamento dei Comitati consolari.

DISEGNO DI LEGGE N. 1170

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LAURICELLA ED ALTRI

Art. 1.

1. Gli elettori italiani residenti anche temporaneamente all'estero, in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche, in occasione delle elezioni per il Parlamento nazionale, possono votare per corrispondenza.

2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza, secondo le modalità di cui alla presente legge, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che si trovino all'estero per motivi di lavoro o di studio.

3. Chi non esercita l'opzione di cui ai commi 1 e 2 può esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in Italia nelle cui liste è iscritto. L'opzione va esercitata ad ogni scadenza elettorale ed è quindi valida solo per una tornata elettorale.

4. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale».

Art. 2.

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli

affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 3, di predisporre tutte le operazioni elettorali compresa la redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.

2. I comuni sono tenuti a sospendere dall'esercizio del voto politico in Italia coloro che hanno optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a cui si riferisce l'opzione stessa.

Art. 3.

1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina dovrà essere inviata dall'Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 4.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani dell'opportunità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

2. L'informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni degli emigrati riconosciute e ai patronati.

Art. 6.

1. Nella circoscrizione estera della Camera dei deputati e nella circoscrizione estera del Senato della Repubblica vengono eletti i deputati e i senatori nel numero previsto dalla Costituzione.

2. All'interno della circoscrizione estera sono individuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione estera composto da tre magistrati, dei quali

uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.

1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione estera i partiti e gruppi politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.

2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.

Art. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui pres-

scelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

Art. 10.

1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi

con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estera è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

Art. 12.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estera,

per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 13.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 12 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 15.

1. Le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

Art. 16.

1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese vanno definite secondo le modalità previste nei commi da secondo a sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.

Art. 17.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 18.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 19.

1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le agevolazioni sono abolite.

Art. 20.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, che introduce la circoscrizione estera per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1200

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MELUZZI E DE ANNA

Art. 1.

(Cittadini residenti all'estero)

1. Possono esercitare il diritto di voto:

a) i cittadini italiani residenti che si trovano temporaneamente all'estero, ivi compresi i dipendenti pubblici in servizio all'estero;

b) i cittadini italiani che risultino regolarmente iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero dei rispettivi comuni di appartenenza e la cui iscrizione sia avvenuta per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatico-consolari, almeno sei mesi prima della data di indizione della elezione di cui trattasi.

Art. 2.

(Tipo di elezioni)

1. Possono partecipare alle elezioni politiche tutti i cittadini italiani residenti o che si trovino temporaneamente all'estero. Alle elezioni amministrative possono partecipare i cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, ivi compresi i dipendenti pubblici in servizio all'estero.

Art. 3.

(Esercizio del diritto di voto)

1. Al fine di assicurare il corretto espletamento del voto, gli aventi diritto residenti all'estero devono risultare regolarmente iscritti nelle anagrafi tenute presso le rappresentanze diplomatico-consolari i cui dati fanno fede ai

fini della compilazione delle liste elettorali da parte dei comuni di provenienza. Per comune di provenienza si intende quello di ultima residenza degli interessati, ovvero quello indicato dagli stessi nelle schede delle anagrafi consolari.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1 i comuni provvedono ad inviare per posta i certificati elettorali agli aventi diritto. Analoga procedura viene seguita per gli aventi diritto non residenti all'estero ai quali incombe l'obbligo di notificare al comune di appartenenza l'intendimento di votare all'estero con gli estremi del proprio recapito temporaneo, almeno due mesi prima della data della elezione di cui trattasi.

3. Gli elenchi relativi agli iscritti nelle anagrafi delle rappresentanze diplomatico-consolari sono trasmessi dalle stesse rappresentanze per il tramite del Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno, che provvede a ripartirli tra i comuni di competenza.

4. Ogni sei mesi sono poste a raffronto le informazioni contenute nelle banche dati del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno.

5. Il cittadino italiano fa pervenire in apposito plico il proprio voto alla rappresentanza diplomatico-consolare competente che provvede a trasmetterlo per bolgetta diplomatica al Ministero dell'interno.

6. Il voto espresso dagli aventi diritto si somma al voto espresso dai cittadini residenti sul territorio nazionale nelle rispettive circoscrizioni elettorali di appartenenza.

Art. 4.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto

a disciplinare, in conformità ai principi desumibili dalla presente legge:

a) l'istituzione di una banca dati (anagrafe consolare) presso il Ministero degli affari esteri;

b) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

c) l'istituzione, da parte dei comuni, di appositi elenchi degli elettori che votano per corrispondenza;

d) le modalità di reperimento delle risorse umane e finanziarie, in aggiunta alle attuali dotazioni organiche e agli stanziamenti previsti per il 1996 e per il biennio seguente per il Ministero degli affari esteri, per mettere gli uffici consolari in grado di completare le rispettive anagrafi, anche sotto il profilo della strumentazione informatica e telematica, nonché per assicurare il finanziamento di tutte le spese riguardanti l'esercizio del diritto di voto.

DISEGNO DI LEGGE N. 1962

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori eleggono i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e partecipano alle votazioni per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, secondo le modalità fissate dalla presente legge.

2. Per esercitare il diritto di voto i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti nelle liste elettorali, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e nella legge 7 febbraio 1979, n. 40, e in osservanza ed applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Art. 2.

1. Venti deputati sono eletti dai cittadini italiani residenti all'estero. I collegi che eleggono i deputati rappresentanti gli italiani all'estero sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi è assegnato proporzionalmente il numero dei deputati per ogni circoscrizione di cui al comma 1, sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe centrale degli italiani residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Dieci senatori sono eletti dai cittadini italiani residenti all'estero. Ai fini previsti dalla presente legge la circoscrizione elettorale «estero» è equiparata ad una regione italiana.

2. La suddivisione in collegi uninominali della circoscrizione elettorale «estero» è stabilita proporzionalmente, in base al numero dei cittadini stabilmente residenti all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale istituita presso il Ministero dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero.

Art. 4.

1. Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere è costituito, presso la corte d'appello di Roma, l'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello.

2. L'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero si articola in più uffici centrali circoscrizionali per l'estero che possono essere istituiti, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 22, presso le corti d'appello e composti secondo quanto previsto dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Presso ogni ufficio centrale circoscrizionale per l'estero sono costituiti un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti nelle singole circoscrizioni estere.

Art. 5.

1. Per le candidature alla Camera dei deputati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

2. Per le candidature al Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Il deposito delle candidature di cui ai commi 1 e 2 può essere effettuato anche tramite gli uffici consolari e le ambasciate territorialmente competenti, che provvedono a trasmetterli immediatamente al Ministero dell'interno.

4. Le candidature sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica devono essere sottoscritte:

a) da almeno 100 e non più di 150 elettori residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 50.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

b) da almeno 175 e non più di 250 elettori residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 100.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

c) da almeno 350 e non più di 500 elettori residenti in Paesi compresi nei collegi con più di 100.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma

deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. Per la Camera dei deputati ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore del numero dei candidati da eleggere nel collegio e non maggiore del doppio del numero stesso.

7. Per il Senato la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.

8. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature, anche se relative alla stessa persona, non inferiore a tre e non superiore al numero dei senatori assegnati alla circoscrizione «estero».

9. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato.

Art. 6.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane danno avviso alle comunità italiane del luogo, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 22, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e della possibilità di ritirare presso gli uffici stessi i documenti necessari per esercitare il diritto di voto.

Art. 7.

1. Contro le decisioni di eliminazione di liste, di gruppi o di candidati, adottate dagli uffici centrali circoscrizionali per l'estero o dall'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, i delegati di lista possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale nazio-

nale previsto dall'articolo 12 del suddetto testo unico.

2. Non appena accertata la validità delle liste o dei gruppi di candidati gli uffici centrali circoscrizionali per l'estero e l'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero compiono, rispettivamente, le operazioni previste dall'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e trasmettono immediatamente al Ministero dell'interno le liste definitive ed i gruppi di candidati al Senato ammessi, con i relativi contrassegni per gli adempimenti di cui all'articolo 9.

Art. 8.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero desumendo i relativi dati dall'anagrafe centrale degli italiani residenti all'estero.

Art. 9.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7, entro il diciottesimo giorno precedente la data delle elezioni trasmette al Ministero degli affari esteri un elenco degli elettori che votano per corrispondenza, diviso per circoscrizione.

2. Tre esemplari dell'elenco sono trasmessi, entro lo stesso giorno, agli uffici centrali circoscrizionali per l'estero.

3. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede altresì, entro lo stesso giorno, a trasmettere al Ministero degli affari esteri, per ciascuno de-

gli elettori compresi nell'elenco di cui al comma 1, un plico chiuso contenente il materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto, indicato dal regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 10.

1. Il Ministero degli affari esteri, ricevuti i plichi di cui all'articolo 9, li trasmette immediatamente, unitamente all'elenco degli elettori residenti nei rispettivi Paesi, agli uffici consolari competenti che curano la consegna personale dei plichi agli aventi diritto.

2. Il diciassettesimo giorno precedente la data delle elezioni il console costituisce l'ufficio elettorale consolare, da lui presieduto e composto da non meno di cinque e da non più di dieci elettori italiani residenti nel Paese, da lui nominati, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 11, sulla base di una lista proposta dal Comitato dell'emigrazione italiana.

Art. 11.

1. L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di cui all'articolo 9, dopo avere espresso il voto piega la scheda e la inserisce, insieme al certificato elettorale, nell'apposita busta che, entro l'ottavo giorno antecedente il primo giorno di votazione, deve essere spedita al mezzo posta o consegnata direttamente al consolato in indirizzo, che ne rilascia ricevuta.

2. L'ufficio elettorale consolare di cui all'articolo 10 inoltra i plichi pervenutigli agli uffici centrali circoscrizionali per l'estero indicati sul retro dei plichi stessi.

3. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio, devono pervenire non oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.

Art. 12.

1. Gli elettori italiani residenti all'estero che non siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 10 ovvero che, pur essendo compresi in tale elenco, non abbiano ricevuto il plico di cui all'articolo 9, possono, dal diciassettesimo al quarto giorno precedente la data delle elezioni, richiedere al consolato di essere ammessi al voto.

2. L'ufficio consolare, dopo avere verificato presso il comune nella cui anagrafe l'elettore afferma di essere iscritto che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto, gli consegna il plico di cui all'articolo 9, previamente compilato ad opera dell'ufficio consolare stesso.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esprimere il proprio voto presso gli stessi uffici consolari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. Analoga facoltà è assicurata anche agli elettori cui il plico con i documenti elettorali sia stato consegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Art. 13.

1. Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 4, comma 3, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune capoluogo del collegio il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le urne destinate a contenere le schede votate. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

2. A ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale per l'estero provvede a fare consegnare:

a) la lista degli elettori residenti all'estero ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione;

b) un plico sigillato contenente le buste pervenute dai predetti elettori con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

3. Il presidente apre il plico di cui alla lettera b) del comma 2 e, dopo avere controllato il numero delle buste in esso contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata e, apposti sulla stessa il bollo della sezione nonchè la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

4. Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente. Di volta in volta che le schede vengono introdotte nell'urna, uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la firma accanto al nome dello stesso nella apposita colonna della lista di cui alla lettera a) del comma 2.

5. Nel caso in cui nel plico manchi il certificato elettorale o questo non sia intestato all'elettore che risulta avere spedito il plico, le schede in esso contenute vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono inserite nella busta originale di spedizione insieme al certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno due componenti del seggio.

6. Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che non ha diritto di esprimere il voto per tale elezione, la scheda viene dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene

presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non votante per l'elezione della quale manca la scheda.

Art. 14.

1. Per le operazioni di competenza degli uffici centrali circoscrizionali per l'estero si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli da 76 a 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, e quelle di cui agli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Il complesso delle circoscrizioni estere e dei collegi uninominali di cui alla tabella A allegata alla presente legge formano il collegio unico per gli elettori all'estero ai fini del riparto dei seggi non attribuiti nelle suddette circoscrizioni e collegi.

3. Per le operazioni di competenza dell'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e quelle di cui agli articoli 18 e 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Art. 15.

1. Al procedimento referendario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti nonchè quelle di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e 22 maggio 1978, n. 199, e successive modificazioni.

Art. 16.

1. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovino temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione per corrispondenza sia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che per le consultazioni referendarie, purchè facciano pervenire, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, apposita domanda al Ministero dell'interno e al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

2. Ricevuta la domanda di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede, entro il diciottesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare agli elettori di cui al comma 1 un plico chiuso contenente il materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto.

3. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'interno provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

Art. 17.

1. I cittadini italiani residenti all'estero che rientrano in Italia possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il giorno antecedente quello della votazione, essi devono comunicare al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti che intendono votare nel comune stesso.

3. Agli elettori di cui al comma 1 viene rilasciato apposito duplicato del certificato elettorale, nel quale viene dato atto della comunicazione di cui al comma 2.

4. Ove pervengano all'ufficio centrale circoscrizionale per l'estero plichi contenenti

voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, i plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti l'ufficio stesso ed accantonati, per essere distrutti mediante incenerimento.

Art. 18.

1. Per la propaganda elettorale il Governo italiano assumerà apposite intese con i Governi dei singoli Stati esteri.

2. È consentita unicamente l'affissione nei locali del consolato di un manifesto o programma firmato dai presentatori di ogni lista elettorale nonché la distribuzione di materiale elettorale, che consentano agli elettori una sintetica conoscenza degli impegni che ogni gruppo di candidati intende assumere sul piano politico e degli obiettivi che verranno perseguiti.

Art. 19.

1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi nonché chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 1.500.000 a lire 2.500.000»;

b) l'ottavo comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di certificati eletto-

rali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000».

Art. 20.

1. Chiunque prenda cognizione del contenuto di uno dei plichi chiusi di cui all'articolo 9 a lui non diretti ovvero li sottragga o distrugga al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li distrugga o sopprima, li dirotti dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattenga e ne ritardi l'inoltro, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 21.

1. Il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è punito secondo la legge italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, non si applicano al cittadino per la parte relativa alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 22.

1. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento per disciplinare l'attuazione della presente legge.

Art. 23.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

TABELLA A
(articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI ALL'ESTERO

EUROPA:

Circoscrizione I: Svizzera, Austria, Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, Finlandia, Norvegia, Svezia.

Circoscrizione II: Francia, Principato di Monaco, Spagna, Malta, Portogallo, San Marino.

Circoscrizione III: Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda.

Circoscrizione IV: Germania.

AMERICA DEL NORD:

Circoscrizione V: USA, Messico, Canada.

AMERICA DEL SUD:

Circoscrizione VI: Venezuela, Ecuador, Colombia, Perù, Cile, Bolivia, Paraguay, Brasile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, restanti Stati insulari.

Circoscrizione VII: Argentina, Uruguay.

OCEANIA-ASIA-AFRICA:

Circoscrizione VIII: Oceania, Asia e parte europea della ex Unione Sovietica, Africa.

DISEGNO DI LEGGE N. 2222

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCHETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. I cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica, che hanno i requisiti per essere elettori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esercitano il diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, presso le sedi consolari dell'Italia all'estero, previo accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati in cui i cittadini risiedono.

Art. 2.

1. Il Governo stipula accordi con gli Stati di cui all'articolo 1, allo scopo di assicurare le operazioni elettorali, di voto, e lo svolgimento della campagna elettorale dei singoli partiti e candidati, stabilendone la compatibilità tra le norme vigenti nel territorio degli altri Stati e i principi fissati dall'articolo 48 della Costituzione.

2. La ratifica degli accordi stipulati tra la Repubblica italiana e gli altri Stati è autorizzata da parte del Parlamento, almeno un anno prima dello svolgimento delle elezioni cui si riferiscono.

3. La mancata autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento rende nullo l'accordo stesso; in tale caso esso deve essere rinegoziato, oppure le disposizioni della presente legge restano inoperanti per il solo Paese al quale l'accordo fa riferimento.

Art. 3.

1. Si devono considerare elettori, con diritto di esercitare il voto nei seggi istituiti all'estero presso le sedi consolari italiane, i cittadini italiani che hanno trasferito il loro domicilio o hanno stabilito la loro residenza all'estero, anche temporaneamente, ed a qualsiasi titolo, purchè risultino regolarmente iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali del comune di origine, o di ultima residenza nel territorio della Repubblica, almeno sei mesi prima della data di svolgimento delle elezioni per il Parlamento italiano o per il Parlamento europeo.

Art. 4.

1. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di voto presso le sedi consolari italiane all'estero, come previsto dall'articolo 3:

a) coloro i quali sono espatriati da oltre diciotto anni e non sono in grado di dimostrare, o attraverso l'esibizione del passaporto personale o con dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza in Italia, di avere risieduto nel territorio della Repubblica per almeno tre mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni;

b) coloro i quali, avendo acquisito la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio contratto con cittadini di nazionalità italiana, o essendo nati all'estero da genitori, o da un solo genitore, italiani o di origine italiana, non dimostrano, attraverso l'esibizione del passaporto personale o con dichiarazione rilasciata da due testimoni e autenticata dal sindaco del comune ove hanno soggiornato, di avere risieduto nel territorio della Repubblica per un periodo di almeno tre mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni.

Art. 5.

1. Lo *status* di doppia cittadinanza preclude il diritto di voto per le elezioni politiche italiane, se non diversamente stabilito dall'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di residenza del cittadino, di cui agli articoli 1 e 2. Comunque, e in ogni caso, deve essere attestata presso l'autorità diplomatica italiana all'estero e, contemporaneamente, presso l'autorità del Paese di residenza, l'opzione del titolare del diritto di voto a favore del voto per elezioni riguardanti l'Italia, che esclude il voto politico nel Paese di residenza e viceversa.

2. La medesima procedura di cui al comma 1 deve essere applicata per la elezione del Parlamento europeo nei confronti dei cittadini con doppia cittadinanza residenti nei Paesi comunitari. Per i cittadini residenti nei Paesi extracomunitari non è consentita l'opzione di cui al medesimo comma 1, qualora non esista accordo in tal senso tra l'Unione europea e il Paese di residenza del cittadino titolare del diritto di voto.

Art. 6.

1. Gli elettori che, pur risiedendo all'estero, intendano esercitare il loro diritto di voto in Italia, possono farlo presso una sezione elettorale della circoscrizione di origine o di ultima residenza in Italia, nelle cui liste elettorali sono iscritti ai sensi dell'articolo 3.

2. Il rimpatrio degli elettori di cui al comma 1 e il loro ritorno al Paese di residenza all'estero non deve comportare oneri finanziari a loro carico.

Art. 7.

1. I marittimi italiani che si trovano all'estero alla data delle elezioni politiche ita-

liane, o per il Parlamento europeo, e sono in possesso dei requisiti richiesti per essere elettori, possono esercitare il loro diritto di voto presso il seggio elettorale della sede consolare italiana più prossima al porto nel quale sono sbarcati.

2. È escluso l'esercizio del diritto di voto a bordo delle navi in navigazione.

Art. 8.

1. L'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero deve essere finalizzato alla rappresentanza unitaria della nazione, e non può dare luogo ad una rappresentanza diversa o separata da quella eletta dai cittadini residenti in Italia. Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero è considerato parte integrante del voto espresso nella circoscrizione italiana nelle cui liste elettorali tali cittadini sono iscritti; gli eventuali eletti rappresentano la nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, anche se non residenti nel territorio della Repubblica, come stabilito dall'articolo 67 della Costituzione.

Art. 9.

1. Presso ogni comune sede di ufficio elettorale circoscrizionale è istituita la lista elettorale dei cittadini italiani residenti all'estero originari della circoscrizione, o ivi residenti prima dell'espatrio. Nel caso previsto dalle lettere *b)* del comma 1 dell'articolo 4 la legge fa riferimento alla residenza del cittadino italiano che ha originato il diritto.

Art. 10.

1. L'iscrizione nell'elenco degli elettori della circoscrizione dà diritto a ricevere il certificato elettorale tramite il consolato ita-

liano sotto la cui giurisdizione territoriale risiede il cittadino all'estero.

2. L'elenco degli elettori di ogni circoscrizione deve essere fornito agli uffici consolari italiani tramite il Ministero degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. L'elenco degli elettori deve essere posto a disposizione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e dei Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT), affinché gli interessati possano prenderne visione e chiedere in tempo utile la correzione degli eventuali errori, o le necessarie modificazioni anagrafiche.

Art. 11.

1. L'osservanza delle norme stabilite all'articolo 4 è demandata alla responsabilità degli uffici elettorali circoscrizionali cui spetta la compilazione della lista degli elettori.

2. L'osservanza delle norme di cui all'articolo 5 compete ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, cui spetta la tempestiva comunicazione agli uffici circoscrizionali dei dati necessari per la compilazione delle liste degli aventi diritto al voto.

Art. 12.

1. I certificati elettorali che danno diritto all'esercizio del voto devono pervenire al cittadino avente diritto al voto, entro e non oltre il sessantesimo giorno antecedente alle elezioni, tramite l'ufficio consolare presso il quale è istituito il seggio.

2. Ogni e qualsiasi contestazione deve essere rivolta agli uffici elettorali circoscrizionali, tramite i COEMIT e le autorità diplomatiche e consolari italiane.

Art. 13.

1. Presso ogni ufficio consolare italiano all'estero sono istituiti uno o più seggi elettorali in ragione di un seggio ogni mille elettori.

Art. 14.

1. Il voto è esercitato dal titolare del diritto, in forma diretta e personale; l'identità dell'elettore è accertata dal presidente del seggio cui l'elettore deve presentare il passaporto italiano unitamente al certificato elettorale.

Art. 15.

1. Ogni seggio elettorale è costituito da un presidente e da non meno di due scrutatori, nominati dai COEMIT in accordo con l'autorità consolare italiana, oltre ad un rappresentante di ogni lista in competizione designato dal presidente su indicazione del COEMIT.

Art. 16.

1. Le operazioni di voto di cui alla presente legge devono svolgersi la domenica antecedente a quella fissata per l'esercizio del voto nel territorio della Repubblica.

Art. 17.

1. Al termine delle operazioni di voto le schede e i verbali dei seggi sono trasmessi, per via diplomatica, in appositi plichi sigillati, al Ministero degli affari esteri e, da questo, al Ministero dell'interno che procede alla trasmissione dei plichi, ancora sigillati, ai rispettivi uffici circoscrizionali.

2. Gli uffici circoscrizionali provvedono affinché le schede siano inserite nelle rispet-

tive urne prima di dare inizio alle operazioni di voto sul territorio nazionale.

3. La eventuale manomissione dei sigilli provoca l'annullamento del contenuto dei plichi pervenuti dall'estero, cui provvede il capo dell'ufficio elettorale circoscrizionale, dandone atto in un verbale sottoscritto dai rappresentanti di ogni lista in competizione e ponendo nuovi sigilli ai plichi che sono posti a disposizione dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

Art. 18.

1. Per le modalità tecniche delle operazioni elettorali non previste dalla presente legge il Governo è delegato ad adottare un apposito regolamento. Al Governo spetta, altresì, la responsabilità della vigilanza affinché le norme previste dalla presente legge

e, in particolare dagli articoli 4, 5, 6 e 7, siano pienamente rispettate e applicate.

Art. 19.

1. La regolamentazione delle forme e dei modi della propaganda elettorale deve essere stabilita sulla base degli accordi tra gli Stati di cui all'articolo.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa è tenuta ad assicurare nei programmi per l'estero parità di condizioni a liste, partiti e candidati.

Art. 20.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per il 1997, con gli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE N. 4010

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Possono esercitare il diritto di voto all'estero i cittadini italiani, muniti del relativo certificato elettorale, che risiedono all'estero o che vi si trovino temporaneamente.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I decreti legislativi saranno emanati previo parere di una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati, designati d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e da tre rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La Commissione si avvale di tre esperti, senza diritto di voto, nominati dalla stessa.

Art. 3.

1. È istituita in ogni comune sede di ufficio centrale circoscrizionale la lista elettorale dei cittadini italiani all'estero.

Art. 4.

1. I cittadini che trasferiscano stabilmente il proprio domicilio o acquistino la residenza all'estero hanno diritto di ricevere il certificato elettorale dal comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione di ultima residenza in Italia, tramite il consolato territorialmente competente.

2. I cittadini di cui al comma 1 possono, entro un anno dalla data di trasferimento o dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nel cui ambito si trova il comune di nascita.

3. Coloro che hanno acquisito la cittadinanza per discendenza o per matrimonio possono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale nel cui ambito si trova il comune di nascita degli ascendenti o del coniuge.

Art. 5.

1. I comuni trasmettono all'ufficio elettorale circoscrizionale nel cui ambito sono compresi, copia degli elenchi degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni sede di ufficio centrale circoscrizionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmettono al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro ai consolati territorialmente competenti, copia delle liste di cittadini italiani all'estero di cui agli articoli 2 e seguenti e, in occasione delle consultazioni, i relativi certificati elettorali.

Art. 6.

1. I cittadini italiani stabilmente domiciliati o residenti all'estero, o che vi si trovino temporaneamente, possono esercitare il diritto di voto presso l'ufficio consolare più vicino.

2. Gli uffici consolari trascrivono le liste di cui all'articolo 4 in due liste distinte, una relativa agli elettori appartenenti stabilmente alla circoscrizione dell'ufficio consolare medesimo, un'altra contenente i nomi degli elettori temporaneamente presenti nella suddetta circoscrizione, ammessi ad esercitare il diritto di voto, con la descrizione del documento identificativo di ogni elettore che può esercitare il diritto di voto.

3. I certificati elettorali sono rilasciati dal console d'Italia a tutti i cittadini iscritti nelle due liste della circoscrizione consolare e devono contenere chiaramente la identificazione della circoscrizione elettorale di appartenenza.

Art. 7.

1. Presso ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più seggi elettorali in ragione di un seggio ogni 1.000 elettori iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e non meno di due scrutatori nominati dai Comitati di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, preferibilmente tra i componenti i Comitati medesimi.

3. Si applicano per quanto non compatibili, e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 19 e seguenti della legge 8 maggio 1985, n. 205.

Art. 8.

1. Il Ministero dell'interno, tramite il Ministero degli affari esteri, provvede all'invio

in tempo utile agli uffici consolari di un congruo numero di schede e di tutto il materiale occorrente per l'espletamento delle operazioni elettorali.

Art. 9.

1. Le operazioni di voto hanno luogo la domenica antecedente a quella fissata per l'esercizio del voto nel territorio della Repubblica, nell'orario e nella sede determinata dal console, sentiti i Comitati di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, d'intesa, per quanto occorra, con le autorità locali.

Art. 10.

1. Le schede e le liste elettorali di cui all'articolo 5, al termine delle operazioni di voto, vengono inviate, per via diplomatica in appositi plichi sigillati, al Ministero degli affari esteri e da questi al Ministero dell'interno che provvede, poi, a trasmetterli ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.

2. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale provvede a far pervenire a una o più sezioni elettorali del comune in cui l'ufficio stesso ha sede i plichi di cui al comma 1 affinché le schede, rimaste chiuse, dopo essere state firmate e timbrate in modo uguale a quelle da utilizzare per le operazioni di voto, vengano inserite nelle rispettive urne al momento della apertura dei seggi elettorali.

Art. 11.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano, ai sensi dei rispettivi Statuti, disposizioni analoghe.

Art. 12.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono comprese nella disponibilità degli

stanziamenti previsti per le singole consultazioni elettorali, per la revisione periodica delle liste elettorali e per il funzionamento dei Comitati consolari.

